



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI, FATTO A ROMA IL 26 GENNAIO 2024

Art. 5 (Allegato)

INVIOLABILITA' DEI LOCALI E DEGLI ARCHIVI

1. I Locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno dell'Italia può avere accesso ai Locali per compirvi alcun tipo di compito senza il consenso del Presidente della Corte di Primo Grado del TUB o di un giudice all'uopo delegato dal Presidente. 2. Il consenso ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica. 3. Le Autorità italiane competenti garantiscono il libero accesso ai Locali alle persone indicate all'articolo 14 del Protocollo. 4. L'invioabilità conferita dall'articolo 4 del Protocollo si applica a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi, e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenuti dal TUB nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 183
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-183-2024/allegato-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it